



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2020

tra

[REDACTED]



FIDEIUSSIONI  
NULLE .IT

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **16 settembre 2021** ad ore **10.26** innanzi al dott. Claudio Antonio Tranquillo, sono comparsi:

Per [REDACTED]

[REDACTED] insiste per la rimessione della causa in istruttoria. I procuratori delle parti si riportano agli atti. Previa camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Claudio Antonio Tranquillo



FIDEIUSSIONI  
NULLE .IT





REPUBBLICA ITALIANA



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2020 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED]

CONVENUTO

### CONCLUSIONI

Per [REDACTED]  
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*.

IN VIA PRELIMINARE E DI RITO

(...omissis...);

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in narrativa, ivi compresa la contestata carenza di legittimazione attiva dell'attrice, pretesa creditrice, non essendo stata resa prova della suddetta legittimazione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, anche tramite consulenza tecnica, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza o nullità dei contratti collegati al contratto di conto corrente, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
3. Accertare e dichiarare l'inefficacia delle modiche sfavorevoli per la cliente, ai sensi dell'art. 118 TUB;
4. In via subordinata: - Accertare e dichiarare la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme addebitare a titolo di capitalizzazione degli interessi, per tutti i motivi esposti in narrativa e per quanto risulterà in corso di giudizio;



FIDEIUSSIONI  
NULLE .IT





- Accertarsi e dichiararsi in ogni caso l'inesistenza o nullità della clausola del rapporto contrattuale che prevede applicazione di commissioni di massimo scoperto, disponibilità fondi e di ogni altra commissione e comunque accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme addebitate a titolo di commissioni, spese ed ogni ulteriore onere, per i motivi esposti in narrativa e per quanto risulterà in corso di giudizio;

5. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le spese ed oneri della fase monitoria.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA CHIEDE:

1 - che il Giudice Ill.mo Voglia disporre a carico di [REDACTED] ex art. 210 e ss c.p.c., l'esibizione ai fini dell'acquisizione in giudizio dei contratti di apertura e/o di eventuali accordi successivi di modifica (ove sottoscritti da tutte le parti) dei conti correnti [REDACTED] intestati a [REDACTED]; come pure di tutti gli estratti conto periodici relativi ai suddetti conti correnti "affidati", in quanto collegati al contratto di "apertura di credito ipotecaria in conto corrente" azionata in giudizio da [REDACTED], nella sua dichiarata qualità di mandatario del cessionario del credito già in capo a [REDACTED]; il tutto evidenziandosi come la contestata pratica di addebito di ratei su conto corrente "affidato" mediante giroconto (con conseguente prodursi di addebito di "interessi su interessi", mediante illegittimo aggiramento dei *divieti di pratiche anatocistiche* imposti dalla Legge) risulti in concreto non solo "non contestato" *ex adverso*, ma per di più confermato anche *per tabulas*, dalla stessa documentazione avversaria ed in particolare dal doc. 11 di controparte (si richiama la sez. C) della citazione introduttiva);

2 - che il Giudice Ill.mo, visto il contrasto tra le parti e visto il contenuto della perizia econometrica di parte sub **doc.7** allegato a citazione, disponga – anche in esito all'ordine di esibizione di cui sopra - la nomina di un CTU affinché lo stesso quantifichi l'incidenza della illegittima pratica di addebito a giroconto delle rate di finanziamento, con conseguente addebito di interessi su interessi; verifichi e quantifichi l'erronea applicazione di maggiori interessi passivi e di Commissione di Massimo Scoperto, con le relative conseguenze in termini anche solo di rideterminazione delle somme eventualmente dovute.

Per [REDACTED]  
Come da foglio depositato all'udienza.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2020 emesso da questo tribunale.

L'odierna convenuta opposta [REDACTED] ha esposto in ricorso monitorio di avere acquistato il credito nei confronti dell'odierna opponente [REDACTED] a seguito di operazione di cartolarizzazione ex d. lgs. n. 130/1999, pubblicata in Gazzetta ufficiale del 9.1.2018. L'importo risulta essere pari all'ammontare del rapporto, in sofferenza, dell'opponente nei confronti della cedente [REDACTED]

Parte opponente si è costituita, contestando la legittimazione attiva di [REDACTED] in quanto non provata, nonché in ragione del fatto che sarebbe carente l'an e l'esigibilità del credito azionato, anche in ragione di addebiti ingiustificati a opera di [REDACTED] per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto.







Circa la prova della titolarità del credito, va premesso che la cessione del credito, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c.

In questo contesto deve essere valutata l'idoneità come prova del credito della dichiarazione resa da parte [REDACTED] i.e. la parte cedente, resa in data 28.10.2020, tramite la quale la stessa dichiara di avere ceduto il credito all'odierna parte convenuta (doc. 13).

Non si tratta in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto all'evidenza per la causa in esame.

Quand'anche non fosse così, vale una considerazione, data dal fatto che ci si trova di fronte a un contratto di cessione di crediti che, per l'ammontare dell'importo (già solo il credito per il quale è causa ammonta a oltre € [REDACTED]) e le qualità delle parti cedenti (una banca e una società di capitali) non può certo provarsi in forma testimoniale né, di conseguenza, tramite presunzioni.

In sintesi, la sola prova idonea resta data dal documento contrattuale, che non è stato prodotto.

Consegue il rigetto della pretesa di parte ricorrente odierna convenuta nonché la revoca del decreto ingiuntivo. Spese pari a € 13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che come tale già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

REVOCA

Il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2020 emesso da questo tribunale

RESPINGE

Le domande di [REDACTED]

CONDANNA

[REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di € 13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Milano, 16 settembre 2021

Il Giudice

dott. Claudio Antonio Tranquillo

